



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze:
Registro Generale: 804/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano	Presidente
Pietro De Berardinis	Ref., relatore
Raffaello Gisondi	Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2008

Visto il ricorso n. **804/2008** proposto da:

**AUGUSTO COLOMBO, MAURO ALBERTO BUSCAGLIA, FIAMMETTA
SANTINI, MARIA LUISA COMO, TIZIANA VAI, SONIA RIBERA,
LOREDANA FRATTINI e ERMINIA MARIA GIAGNONI**

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ileana Alesso, Marilisa D'Amico e Vittorio Angiolini e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, Galleria del Corso 1

contro

REGIONE LOMBARDIA

in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pio Dario Vivone e M. Emilia Moretti e con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Milano, via Filzi 22

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del decreto del Direttore Generale della D.G. Sanità n. 327 del 22 gennaio 2008, recante "Atto di indirizzo per la attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194";
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/006454 del 22 gennaio 2008;
- di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo e comunque connesso.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dalla Regione Lombardia, nonché i documenti da questa depositati;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si manifesta fornito di *fumus boni juris*, atteso che i provvedimenti gravati appaiono *prima facie* adottati in

violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sotto questo secondo profilo, lì dove attribuisce allo Stato la potestà di dettare la disciplina di principio in materia di tutela della salute);

Considerato, inoltre, che la l. n. 194/1978 non pare lasciare alcun spazio ad interventi di normazione amministrativa o comunque di stampo amministrativo,

Rilevato, ancora, che risulta *prima facie* sussistente anche il *periculum in mora*, per le conseguenze in tema di aggravamento dei rischi di responsabilità professionale a carico dei ricorrenti, derivanti dagli atti impugnati;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008

Il Presidente

L'Estensore